

Diritto dell'economia

I «paletti» dell'Unione europea

1 L'ordine del giorno

Gli azionisti, che agiscono individualmente o collettivamente, hanno il diritto: ■ di iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea, a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea; ■ di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all'ordine del giorno dell'assemblea.

2 Tetto non oltre il 5 per cento

Se i diritti sull'ordine del giorno sono subordinati alla condizione che l'azionista o gli azionisti detengano una partecipazione minima nella società, la partecipazione minima non deve superare il 5% del capitale.



3 Partecipazione all'assemblea e voto

I requisiti
■ I diritti di un azionista di partecipare all'assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, non devono essere soggetti ad alcun requisito di depositare, trasferire o registrare, a nome di un'altra persona fisica o giuridica, tali azioni prima dell'assemblea.

I limiti
■ I diritti di un azionista di vendere o trasferire in altro modo le sue azioni durante il periodo che intercorre tra la data di registrazione e l'assemblea non possono essere assoggettati ad alcuna limitazione a cui non sono soggetti in altri momenti.

4 Il diritto di porre domande

Ogni azionista ha il diritto di porre domande connesse con i punti all'ordine del giorno dell'assemblea. La società risponde alle domande poste dagli azionisti.

Il diritto di porre domande e l'obbligo di rispondere sono soggetti alle misure che i singoli stati Ue possono adottare, o consentire alle società di adottare, per garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società. Gli stati Ue possono consentire alle società di fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto. La risposta si considera fornita anche se disponibile sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta"

5 Come funziona la delega a una persona fisica o giuridica

Ciascun azionista ha il diritto di designare una persona fisica o giuridica come rappresentante incaricato di intervenire e votare a suo nome in assemblea. Il rappresentante gode degli stessi diritti di intervenire e di porre domande in assemblea di cui godrebbe l'azionista rappresentato. A parte il requisito che il rappresentante abbia capacità giuridica, i singoli stati Ue devono abrogare le norme che limitano, o consentono alle società di limitare, l'idoneità di persone a essere designate come rappresentanti.



6 Sanzioni a partire da 500 euro

La legge delega 88/09 prevede per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie tra 500 e 500mila euro.



Comunitaria 2009. Entro il 29 ottobre sarà recepita la direttiva «record date» per le società quotate

Più forza ai piccoli azionisti

Dalla legittimazione alla presenza virtuale, maggiori garanzie

PAGINA A CURA DI **Angelo Busani Emanuele Lucchini Guastalla**

■ Favorire la partecipazione degli azionisti alla vita delle società quotate e, in particolare, l'esercizio del diritto di voto: è lo scopo che si prefigge la nuova normativa, di prossima introduzione mediante un decreto legislativo che il Governo approverà entro il 29 ottobre 2009 (salvo una proroga di massimi 90 giorni) in esecuzione della delega ricevuta dal Parlamento con la legge comunitaria del 2009 (la legge 7 luglio 2009, n. 88), il tutto in attuazione della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, nota come «direttiva record date» poiché introduce il principio che in assemblea vota solo chi sia socio il quinto giorno di mercato aperto prima dell'assemblea. La direttiva introduce, in sintesi, novità in materia di: ● convocazione dell'assemblea e informazione pre assembleare; ● diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera; ● legittimazione all'intervento in assemblea e voto; ● partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici;

- diritto del socio di porre domande;
- conferimento di delega di voto.

La convocazione

La nuova legge dispone che l'assemblea va convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea (seguendo le modalità che la Consob stabilirà con proprio regolamento). Questo termine tut-

L'EVENTUALE PROROGA

Rispetto al termine previsto il governo potrà far slittare soltanto di 90 giorni l'entrata in vigore della normativa Ue 2007/36

tavia è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea qualora i soci debbano deliberare sull'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, al fine di permettere ai soci di elaborare le proprie strategie in un termine congruo; ed è invece ridotto al ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea, per ragioni di urgenza,

qualora si tratti di deliberare in ordine alla riduzione del capitale per perdite o alla nomina dei liquidatori. Infine, entro il quindicesimo giorno precedente, può essere pubblicata l'avviso dell'assemblea convocata per deliberare misure difensive antiscalata.

L'avviso

Viene poi disposto che l'avviso di convocazione debba contenere, tra l'altro, oltre all'indica-

L'ATTUAZIONE

Spetterà alla Consob stabilire con successivo regolamento i dettagli e i criteri delle modalità operative

ne del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché all'elenco delle materie da trattare: ● una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e, in particolare, le informazioni riguardanti: ■ i termini entro i quali possono essere esercitati il diritto di integrare l'ordine del giorno nonché, anche mediante riferi-

mento al sito internet della società, maggiori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio; ■ la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli da utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per effettuare la notifica elettronica delle deleghe di voto; ■ l'identità del soggetto indipendente eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto e le modalità con le quali i soci possono conferire le deleghe; ■ le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto; ● la data nella quale occorrerà avere la qualità di soggetto avente diritto al voto al fine di partecipare all'assemblea;

● le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea; ● l'indirizzo del sito internet ove gli interessati potranno acquisire la documentazione occorrente per lo svolgimento dell'assemblea.

Minoranze tutelate

Gli amministratori

■ La legge dispone anzitutto che gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che, nelle società quotate, rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto

I soci con quorum

■ Viene inoltre previsto che i soci titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni se si tratta di assemblea convocata per ripianare perdite o per nominare liquidatori), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella loro domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentando proposte di delibera sui punti già all'ordine del giorno. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono poi predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione o sulle proposte di delibera presentate.

La diffusione

■ Almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la società dà notizia, con le stesse modalità prescritte per la diffusione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare e mette a disposizione del pubblico la relazione presentata dai soci richiedenti.

Contano le azioni a quella data Voto «bloccato» a 5 giorni prima

■ Uno dei passaggi maggiormente salienti della nuova normativa è senz'altro quello che riguarda le nuove norme in tema di «record date». Quando entreranno in vigore, sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto solo il soggetto che risulti (in base alla comunicazione dell'intermediario nei cui conti il socio ha iscritto le proprie azioni) titolare del conto sul quale sono registrate le azioni al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Con la conseguenza che le registrazioni in accredito (e cioè a seguito di acquisto di nuove azioni) e in addebito (per vendita di azioni) compiute sui conti dell'intermediario successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La novità è rilevante, poiché oggi il rilascio della certificazione da parte dell'intermediario presuppone che il socio sia tale nel momento in cui la certificazione viene rilasciata e pure nel momento in cui si svolge l'assemblea, poiché il rilascio della certificazione da parte dell'intermediario ha per effetto il «congelamento» delle azioni per le quali si intende votare (situazione che evidentemente non piace a coloro che svolgono attività di continuo trading sui titoli quotati).

Occorre inoltre considerare che non sarà legittimato all'

impugnazione delle delibere assembleari né al diritto di recesso il soggetto a cui favore sia effettuata, successivamente alla record date, la registrazione delle azioni, anche qualora colui al quale spettava il diritto di voto in assemblea risulti esser stato assente, dissenziente o astenuto.

La record date stabilisce anche i presupposti che legittimano la presentazione di liste per l'elezione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale: viene infatti previsto che la titolarità della quota minima di partecipazione (indicata nello statuto, non superiore comunque a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob) va determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del titolare del conto al termine della giornata contabile del trentesimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (anche qui, le registrazioni in accredito e in addebito successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione alla presentazione delle liste).

Con riferimento alle liste da presentare per la nomina delle cariche sociali, la nuova normativa dispone inoltre che esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea. Ordinaria e straordinaria

Convocazione unica decisa dallo statuto

■ Lo statuto delle società quotate potrà escludere il ricorso a convocazioni dell'assemblea successive alla prima convocazione se l'unica convocazione si applichino i seguenti quorum: a) l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata, salvo che lo statuto richieda maggioranze più elevate (è però vietato che lo statuto elevi il quorum per le delibere di approvazione

del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali); b) l'assemblea straordinaria delibera se sia rappresentata almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.

È inoltre disposto che se in seconda convocazione non sia rappresentata la parte del capitale necessaria per la sua regolare costituzione, l'assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata entro trenta giorni; e che, in tal caso, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

Nuove tecnologie. Sì all'assenso elettronico

Porte aperte alla presenza anche remota

■ Le tecnologie elettroniche entrano in ambito societario con sempre maggiore effettività. Secondo le nuove norme lo statuto può prevedere che i soci possano porre domande anche prima dell'assemblea: salva diversa disposizione dello statuto, alle domande arrivate prima dell'assemblea è data risposta durante la stessa. Inoltre, la nuova legge dispone, fatta eccezione per il caso che lo statuto non preveda

diversamente, che il voto in assemblea può essere esercitato anche per corrispondenza o in via elettronica (la Consob dovrà stabilire con regolamento le modalità di esercizio del voto e dell'assemblea).

Il rendiconto sull'esito delle votazioni è reso disponibile sul sito internet della società entro 15 giorni dalla data dell'assemblea, omettendo l'indicazione dei nominativi dei partecipanti all'assemblea favorevoli, astenuti o dissenzienti; peraltro, il rendiconto del voto che consenta l'identificazione dei partecipanti all'assemblea favorevoli, astenuti o dissenzienti deve comunque essere reso disponibile ai soci che ne facciano richiesta.

IN LIBRERIA

LAVORO



Le buone regole per amministrare le risorse umane

Gabriele Bonati **Amministrazione del personale** Ed. Il Sole 24 Ore, 2005, pagg. 1026 **Prezzo: € 59,00**

■ Un volume organico e dettagliato che analizza ogni aspetto del rapporto di lavoro, accompagnando la trattazione con esempi e casi concreti. «Amministrazione del personale», curato da Gabriele Bonati, affronta tutti i temi principali della materia, dalla costituzione del rapporto di lavoro alla sua cessazione, passando per i rapporti speciali e le forme di lavoro autonomo. Schemi, tabelle e fascimile guidano il responsabile dell'amministrazione del personale, il consulente del lavoro e gli altri operatori della materia al corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti. L'edizione 2009, in particolare, contiene tutti i nuovi importi dei contributi dovuti all'Inail, all'Inps e agli altri enti previdenziali. Con un focus sulle ultime novità normative, quali l'introduzione del libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie, la presentazione della dichiarazione dei redditi e del modello 770, gli ammortizzatori sociali e le altre misure di sostegno al reddito.

IMMOBILI

Silvio D'Andrea **Formulario immobiliare** Ed. Il Sole 24 Ore, 2005, pagg. 358 **Prezzo: € 47,00**

■ Vendita, locazione, affitto, atti gratuiti, intermediazione, appalto, condominio e divisione. Tutti gli argomenti caratteristici dell'attività immobiliare sono affrontati nel «Formulario immobiliare» edito dal Sole 24 Ore, che si presenta come il naturale complemento della «Guida pratica immobiliare». Le formule sono principalmente contrattuali, ma coprono anche le esigenze legate al contenzioso. Accanto ad ogni formula, in una colonna a parte, vengono sintetizzate le informazioni essenziali di cui ha bisogno il professionista chiamato a utilizzarla: a cosa serve la formula in questione, chi la può utilizzare, quando va compilata, le sanzioni, l'individuazione dei destinatari, i requisiti formali, l'indicazione delle altre formule collegate. Il volume è accompagnato da un cd-rom, che agevola la consultazione da parte degli addetti ai lavori.

SOCIETÀ

Giovanni Borgini e Marco Peverelli **Guida alle società** Ed. Il Sole 24 Ore, 2009, pagg. 474 **Prezzo: € 42,00**

■ Un'analisi dettagliata delle ultime riforme che hanno interessato il diritto societario: la disciplina delle procedure concorsuali, il reddito d'impresa e l'applicazione dei principi contabili internazionali. La «Guida alle società», che fa parte della collana «Guida pratica fiscale» a cura di Bruno Frizzera, ha l'obiettivo di fornire i primi indispensabili chiarimenti. Con un occhio d'attenzione alla necessità per l'imprenditore - e per il consulente - di individuare la forma societaria più adatta alle proprie esigenze. Nei quattro capitoli iniziali si affrontano tutte le problematiche connesse alla nascita una società (di capitali o di persone). A seguire si analizzano gli adempimenti civilistici legati all'attività imprenditoriale, per poi continuare con un'analisi rivolta ai principali sistemi di finanziamento. Segue l'analisi delle problematiche contabili, con una rassegna delle operazioni straordinarie.

Ordine del giorno. Le materie vanno rese note

Relazione pubblicata con l'avviso

■ La società deve poi mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno presso la sede sociale e sul sito internet (con le modalità che la Consob stabilirà in un proprio regolamento), entro il medesimo termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, di norma trenta giorni, come specificato nel servizio qui sopra.

che si deve sottoporre ai soci circa la situazione patrimoniale della società in caso di perdite, che deve essere messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea.

CONTABILITÀ

Bilancio e relativo commento devono essere a disposizione almeno 21 giorni in anticipo

ma dell'assemblea; quanto al bilancio e alle relazioni che l'accompagnano, è disposto che anche questi siano messi a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea.

Se la convocazione dell'assemblea è stata richiesta dai soci, essi debbono predisporre la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare in assemblea; anche questa relazione è resa pubblica contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo della società.

Sempre sul sito internet della società devono inoltre essere resi disponibili i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli da utilizzare per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; e pure le informazioni sull'ammontare del capitale sociale e delle categorie di azioni in cui esso è suddiviso.

Rappresentanza. Salta la regola del Codice civile

Non scatta più il limite delle cinquanta deleghe

■ Nuove anche le regole disposte per disciplinare la materia della rappresentanza in assemblea. Non si applicano alle società quotate le norme, dettate dal Codice civile in tema di società non quotate, relative al divieto di conferire la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste; né le norme in tema di numero massimo di deleghe attribuibili allo stesso delegato (non più di 50 se la società ha capitale non superiore a 5 milioni di euro, non più di 100 se la società ha capitale maggio-

re di 5 milioni e non superiore a 25 milioni, e non più di 200 se la società ha capitale superiore a 25 milioni di euro).

È inoltre disposto che chi ha il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea (con facoltà di indicare sostituti) ma può anche delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti al medesimo intestati (diritto di voto "disgiunto"). La delega può anche prevedere che il delegato possa farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

Con il telefax

La nuova disciplina interviene

anche sull'annoso tema della delega ricevuta via telefax o via email, che quindi non può essere esibita "in originale" alla società; infatti, il rappresentante potrà, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per il periodo di almeno un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari e dovrà esibire la relativa documentazione a richiesta della società.

Il conflitto di interessi

Un'altra importante problematica sulla quale la nuova norma interviene risolutivamente è quella della validità del voto dato dal delegato in conflitto di interessi (perché ad esempio sia un azionista rilevante o un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo della società, eccetera). Viene ora disposto infatti che il conferimento della delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. La norma precisa che spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

Indipendente

La figura

■ Arriva la figura del «rappresentante indipendente» al quale i soci possono conferire, entro le ore 24 del giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (ha effetto solo per le sole proposte su cui ci sono istruzioni di voto). Il rappresentante indipendente deve mantenere il segreto sul numero delle deleghe e sul contenuto delle istruzioni di voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

La delega

■ La delega non comporta costi per il socio delegante. Il soggetto designato come rappresentante non deve anch'esso trovarsi in condizioni di conflitto di interesse.